

R.D.L. 26 dicembre 1924, n. 2106

Emissione di buoni postali di risparmio nominativi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere alla emissione di buoni postali di risparmio nominativi affidandone il collocamento e la gestione all'Amministrazione delle poste e alla Cassa depositi e prestiti.

La misura dell'interesse che sarà corrisposto e le eventuali variazioni nella misura stessa saranno stabilite con decreti del Ministro per le finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Tanto il capitale quanto gli interessi dei buoni anzidetti esenti da ogni imposta o tassa di qualsiasi specie, presente o futura, sono inoltre insequestrabili e non cedibili salvo il trasferimento per successione a termini di legge.

Il credito dell'intestatario sarà prescritto dopo 30 anni dalla data di emissione del buono, qualora nessun atto di richiesta o di diffida sia avvenuto entro il trentennio.

Art. 2.

I buoni postali di risparmio devono portare bollo a secco del Ministero delle finanze e la firma del direttore generale dei servizi postali.

All'atto del rilascio da parte dell'ufficio postale sono firmati dal capo dell'ufficio e contrassegnati col bollo a data.

Art. 3.

Il limite massimo del valore di emissione di detti buoni non potrà superare, per ciascun intestatario la somma di L. 30,000 ma è data facoltà al Ministro per le finanze di variare tale limite con suo decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

All'ordinamento del servizio dei buoni di cui al presente decreto sarà provveduto con decreto del Ministero delle finanze, di concerto col Ministro per le comunicazioni.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stanziare in bilancio i fondi occorrenti al servizio suddetto.

Art. 5.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1924

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DE' STEFANI - CIANO

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 dicembre 1924.

Atti del Governo, registro 231, foglio 200 - GRANATA.